

DELIBERA N. 129/09/CSP

Segnalazione della Signora Simonetta Mingazzini (Consigliere comunale di Dozza) nei confronti del Comune di Dozza (BO) per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 25 giugno 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la propria delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTA la propria delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 2009;

VISTA la segnalazione a firma della Signora Simonetta Mingazzini, consigliere comunale nel Comune di Dozza, trasmessa unitamente agli esiti dell'istruttoria con nota del Comitato per le comunicazioni dell'Emilia Romagna del 2 giugno 2009 (prot. n. 42972), nella quale si asserisce la presunta violazione da parte del Comune di Dozza (BO) del divieto di comunicazione istituzionale per la distribuzione presso le famiglie del Comune dell'opuscolo di n. 64 pagine dal titolo "*Bilancio Sociale 2007 – Comune di Dozza*", contenente la lettera e la foto del Sindaco uscente Antonio Borghi, candidato alle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, non connotata dai requisiti di impersonalità ed indispensabilità richiesti dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale, in quanto volta a rappresentare il

resoconto delle attività espletate durante il mandato amministrativo ed essendo più volte citati il nome il logo del Comune e raffigurata l'immagine del Sindaco attualmente in carica;

VISTA la nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità del 4 giugno 2009 (prot. n. 43710) con la quale, in relazione all'esposto pervenuto, sono state richieste al Comune di Dozza le eventuali controdeduzioni ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal Comune di Dozza, pervenute all'Autorità in data 6 giugno 2009 (prot. n. 44135), nelle quali ha fatto presente quanto segue:

- in ordine all'inizio del divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 non esiste univocità di pareri;
- le Regioni Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia fanno decorrere il divieto dal 23 aprile 2009, coincidendo con la data di convocazione dei comizi per le elezioni amministrative con la data di pubblicazione, a cura del Sindaco, del relativo manifesto;
- la Regione Toscana, con riferimento alle elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007, ha sostenuto che il divieto in oggetto ha inizio quarantacinque giorni prima dell'apertura dei seggi; stessa indicazione da parte dell'ANCI del Veneto con nota del 2004 e dalla delibera n. 219/04/CSP dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- l'articolo 9 si presta, quindi, ad interpretazioni non univoche, per cui è necessario comprender sul piano logico – sistematico, in relazione con il concreto interesse dei cittadini ad essere informati e con il diritto – dovere delle PA di informare la pubblica opinione, se la norma sia da interpretare nel senso che il divieto decorre dalla data di convocazione dei comizi elettorali o dalla loro pubblicazione; nel caso dei Comuni, all'Albo pretorio della casa comunale;
- il luogo in cui il Comune informa e comunica con i cittadini è l'Albo pretorio presso il quale viene pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni dei membri del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 3/2009, comma 1, lettera c), e tale data coincide con il 23 aprile 2009; stesso percorso è stato seguito per il decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative in base alla legge elettorale;
- dalla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettori all'Albo pretorio – vale a dire dal 23 aprile 2009 – i cittadini sono venuti a conoscenza del fatto che il 6 e 7 giugno 2009 si svolgeranno le elezioni amministrative ed europee; da quella data ha senso che il Comune abbia interrotto l'ordinaria comunicazione istituzionale;
- infine, quanto alla distribuzione del bilancio sociale del Comune relativo all'anno 2007, trattasi di comunicazione istituzionale;
- l'iniziativa è stata intrapresa già nel luglio 2008 e solo per motivazioni legate al fatto che il Comune per la prima volta si imbatteva nella redazione di uno

strumento senz'altro importante ma anche innovativo per l'Ente, la sua conclusione è avvenuta in tempi certamente lunghi;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali alla chiusura delle operazioni di voto;

RILEVATO che relativamente alle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 3 aprile 2009, data in cui è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 2009, con cui sono stati indetti i comizi;

RILEVATO, altresì, che a partire dalla data del 3 aprile 2009 vige il divieto per le pubbliche amministrazioni di comunicazione istituzionale recato dal citato articolo 9, fino all'espletamento delle operazioni di voto, anche relative alle elezioni amministrative, come ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2009 in materia;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale svolta attraverso la pubblicazione e distribuzione dell'opuscolo dal titolo "*Bilancio Sociale 2007 – Comune di Dozza*", da parte dell'Amministrazione comunale di Dozza, ricade nel periodo di applicazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale in questione, come evidenziato anche dal Co.re.com Emilia Romagna nella nota del 2 giugno 2009, non risulta connotata dai caratteri dell'indispensabilità per l'efficace svolgimento delle funzioni amministrative, in quanto volta a rappresentare il resoconto delle attività amministrative espletate nel triennio 2004 - 2007 del mandato amministrativo, e della impersonalità, essendo citato il nome e il logo del Comune di Dozza;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, anche a chiusura delle operazioni di voto per le elezioni europee ed amministrative in data 6 e 7 giugno 2009, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Dozza di pubblicare sul proprio sito *web* un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo della pubblicazione e distribuzione dell'opuscolo dal titolo "*Bilancio Sociale 2007 – Comune di Dozza*", durante lo svolgimento della campagna per le elezioni europee, relativamente al resoconto del triennio delle attività amministrative.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 25 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola